

Palermo, _____

Prot. n. _____

BENI CULTURALI S.p.A. GESTIONI & SERVIZI

Integrazione contratto individuale di lavoro subordinato a tempo parziale, stipulato ai sensi dell'art. 33 del Contratto Collettivo Regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10, quadriennio giuridico 2002 – 2005 bienni economici 2002-2003 /2004-2005

L'anno duemilaundici, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede societaria della Beni Culturali S.p.A. Gestioni & Servizi – Via Libertà n. 37 – Palermo sono presenti :

A) Beni Culturali S.p.A., Gestioni e Servizi, in persona del suo Vice Presidente pro tempore D.ssa Maria Adelaide Spatafora, (C.F. 04567910825), iscritta alla CC.II.AA. di Palermo al n. 204568, con sede in Palermo nella via Libertà n. 37;

B) «DIPENDENTE», nato a «COMUNE_DI_NASCITA» («PROVINCIA_DI_NASCITA»), il «DATA_DI_NASCITA», C.F. «CODICE_FISCALE», residente in «COMUNE_DI_RESIDENZA» nella via «RESIDENZA»

PREMESSO

- Che con delibera n. 232 del 31 maggio 2007 la Giunta regionale ha autorizzato il Direttore del Dipartimento BB.CC.AA. ed E.P. a stipulare il nuovo contratto di servizio con la società Beni Culturali S.p.A. stabilendo che al personale dipendente sarebbe stato applicato il CCRL del comparto non dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 L.R. 10/2000 con le opportune modifiche e variazioni;
- Che l'art. 3 comma ottavo del contratto di servizio suddetto ha previsto l'obbligo per la società di implementare la propria pianta organica mediante la trasformazione a tempo indeterminato sempre a 20 ore del rapporto di lavoro di tutto il personale ex Spatafora, ex Miraglia, ex Mediconf, ex Solaria, ex Cometest, ex Privilegio, ex ITM, ex Cogema, ex Metaltermica in servizio alla data del 15.06.2007;
- Che il Dipartimento BB.CC.AA ed E.P. con nota n. 140 del 05.10.2007 ha ribadito l'obbligo contrattuale della stabilizzazione per il personale suddetto mediante la trasformazione dei suddetti rapporti da tempo determinato in tempo indeterminato, sempre a 20 ore;
- Che in esecuzione delle suddette direttive la società, con contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 33 C.C.R.L. 2002/2005 sottoscritto in data «DATA_CONTRATTUALIZZAZIONE», ha assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale a 20 ore settimanali il sig. «DIPENDENTE», con inquadramento nella categoria B, collaboratore, posizione economica B1, con mansione di addetto ai servizi di custodia, prevedendo al contempo che il lavoratore è comunque tenuto a svolgere in alternativa qualsiasi altra mansione, che la società gli dovesse attribuire in futuro , considerata equivalente all'interno della medesima categoria.
- Che successivamente con accordo collettivo decentrato integrativo del 09.12.2009 la società e le OO.SS. rappresentative hanno introdotto e disciplinato l'istituto del lavoro supplementare per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale.
- Che il suddetto accordo ha escluso espressamente la possibilità del consolidamento delle ore di lavoro supplementare effettuate ancorché in violazione delle norme contrattuali o di legge vigenti in materia;

- Che con successivo accordo sindacale stipulato in data 15.04.2010 la società e le OO.SS. hanno convenuto di modificare parzialmente il contratto collettivo decentrato integrativo del 09.12.2009 prevedendo l'aumento del numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione annua dalle originarie 80 a 240 ore , comunque entro il limite di 14 ore settimanali;
- Che con direttiva prot. n. 4691 del 28.09.2010 l'Assessore regionale pro tempore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha autorizzato il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana a procedere in favore dei lavoratori della Beni Culturali S.p.A. Gestioni & Servizi con rapporto di lavoro a tempo parziale ***“al consolidamento contrattuale fino al 50% delle ore settimanali, già attribuite come lavoro suppletivo, nei limiti delle poste in bilancio previste e senza ulteriori a carico della Regione”***;
- Che in esecuzione della suddetta direttiva il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, con nota prot. n. 62453 del 30.09.2010 , ha espressamente autorizzato la società ***“al consolidamento contrattuali di ulteriori 7 ore settimanali per i lavoratori in regione di part-time procedendo ad una contestuale revisione dei contratti individuali di lavoro al fine di consentire una più proficua utilizzazione di detto personale”***;
- Che in esecuzione delle suddette direttive la società e le OO.SS. rappresentative in data 07.10.2010 hanno sottoscritto un contratto collettivo decentrato integrativo mercè il quale è stato disciplinato il consolidamento di n. 7 ore settimanali in favore dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale che avessero effettuato prestazioni di lavoro supplementare in virtù dell'accordo sindacale del 09.12.2009 come modificato in data 15.04.2010 nonché l'inserimento di apposite clausole di flessibilità come previste dal D. Lgs. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Che il sopracitato accordo sindacale del 07.10.2010 ha espressamente previsto la revisione dei contratti individuali di lavoro sostituendo alle attuali 20 ore settimanali le autorizzate 27 ore settimanali nonché la previsione della flessibilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa;
- Che con nota n. 4992/GAB del 16.11.2010 l'Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha ritenuto che nelle condizioni date – assicurato che non vi saranno ulteriori oneri per la Regione – l'ipotesi di consolidamento a 28 ore, emersa durante l'incontro del 16.11.2010, possa positivamente contribuire a migliorare i servizi dei siti culturali, oltre a venire incontro a parte delle richieste dei lavoratori;
- Che con nota n. 70061 del 17.11.2010 il Dirigente Generale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha condiviso l'ipotesi di consolidamento a 28 ore settimanali ed ha dato mandato alla Beni Culturali S.p.A. di procedere alla ricontrattualizzazione del suddetto personale prevedendo al contempo una flessibilità nella utilizzazione dello stesso anche mediante ricorso all'istituto della turnazione;
- Che in data 22.11.2010 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, a Bilancio Regionale vigente, di dare mandato agli uffici affinché predispongano le attività relative alla contrattualizzazione a 28 ore ordinarie settimanali del personale societario part-time “ex Spatafora, ex Miraglia, ecc...”, prevedendo anche l'applicazione della turnazione;
- Che in data 26.11.2010 il Comitato di Controllo societario approva il consolidamento a 28 ore ordinarie settimanali a condizione che “ciò avvenga con le risorse stanziare e senza oneri aggiuntivi per le casse regionali”, così come puntualizzato dall'Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana con propria nota n. 4992/GAB del 16.11.2010, nonché con il proprio verbale n. 80 del 26.10.2010;
- Che la circolare n. 19 del 09.12.2010 prot. n. 66994 del 09.12.2010 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale, avente per oggetto: Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010. – Articolo 16, Patto di stabilità

regionale, disciplina, fra l'altro, che le disposizioni di cui al citato art. 16 sono rivolte anche "...agli enti presso cui la Regione indica i propri rappresentanti, nonché alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.";

- Che con nota n. 5662/GAB del 22.12.2010 l'Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha comunicato che è stata apportata una riduzione delle somme presenti sul capitolo di spesa n. 376546 afferente la Società, pari a circa € 1.200.000,00;
- Che con nota n. 15290 del 30.12.2010 la Beni Culturali S.p.A. Gestioni & Servizi, tenuto conto delle sopracitate note n. 66994 del 09.12.2010 e n. 5662/GAB del 22.12.2010, ha trasmesso un'ipotesi di consolidamento a 24 ore ordinarie settimanali;
- Che con nota n. 5766/GAB del 31.12.2010 l'Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ritiene che "...l'ipotesi di consolidare le quattro ore di lavoro suppletivo al personale part-time sembra più coerente con le precedenti direttive, tese a ricercare un intervento immediato il più vicino possibile all'accordo sottoscritto e ad una migliore turnazione del servizio.";
- Che in data 05.01.2011 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, per le motivazioni addotte nel relativo verbale, di dare mandato agli uffici affinché predispongano le attività relative alla contrattualizzazione a 24 ore ordinarie settimanali del personale societario part-time "ex Spatafora, ex Miraglia, ecc...", tenuto conto che l'incremento ad esso correlato rientra nel limite del patto di stabilità e che lo stesso non determina perdite di esercizio e di prevedere che la eventuale turnazione potrà trovare copertura nello stanziamento del Famp 2011 previa concertazione sindacale;
- Che in data 07.01.2011 il Comitato di Controllo societario approva il consolidamento a 24 ore ordinarie settimanali, considerati i contenuti della nota n. 5766/GAB del 31.12.2010 dell'Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana a condizione che "non risultino perdite di esercizio e che non ci sia lo sfioramento del limite imposto dal patto di stabilità ex art. 16 L.R. n. 11/2010;
- Che con accordo sindacale del 22.02.2011 è stato ratificato il consolidamento a 24 ore settimanali per i lavoratori part-time e ulteriormente integrata la disciplina della flessibilità con l'accordo sindacale del 07.10.2010

Tutto ciò premesso e considerato le parti stipulano e convengono quanto segue espresso in articoli progressivi che formano unico contesto:

Art. 1

L'articolo 6 del contratto individuale di lavoro sottoscritto in data «DATA_CONTRATTUALIZZAZIONE» viene sostituito dal seguente:

"L'orario ordinario di lavoro per il presente contratto individuale di lavoro a tempo parziale sarà di 24 ore settimanali., articolato in («N_GIORNATE_LAVORATIVE») «GIORNI_E_ORE».

Resta invariata la Sua attuale sede di lavoro «SEDE_DI_LAVORO».

L'articolazione dell'orario di lavoro dovrà comunque essere funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico dei siti e strutture regionali, nel pieno rispetto delle norme di cui agli artt. 36, 37 e 38 C.C.R.L. 2002/2005.

Fatta salva la articolazione della prestazione lavorativa del presente articolo, la società, per ragioni tecniche ed organizzative, potrà modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a seconda delle necessità manifestate dal Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, senza necessità di preventivo assenso del lavoratore, considerato che con la sottoscrizione del presente contratto manifesta la propria disponibilità a svolgere il rapporto di lavoro anche in attuazione delle clausole flessibili come disciplinate nel presente articolo.

La modifica per ragioni tecniche ed organizzative della collocazione temporale della prestazione lavorativa dovrà essere comunicata al lavoratore con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

Tale termine di preavviso potrà essere derogato con il consenso del lavoratore.

Nessuna indennità potrà essere richiesta per l'eventuale modifica della fascia temporale della prestazione effettuata dal datore di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

La sopra citata flessibilità è limitata alla collocazione temporale (antimeridiana o pomeridiana) nell'ambito della seguente fascia oraria (08,00-15,00; 14.00 -20.00)

Al rapporto di lavoro a tempo parziale sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 78 CCRL ad eccezione dei commi 1,2,3,5,6,9,10,11,12.

Il consolidamento avrà efficacia a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della sottoscrizione del presente contratto.

Resta inteso che la società per intervenute esigenze organizzative scaturenti dal contratto di servizio del 28.06.2007, non superabili con l'utilizzo del personale societario con diversa tipologia di articolazione oraria o flessibilità, potrà richiedere al lavoratore la modifica della clausola di flessibilità per adeguarla a quanto previsto dall'accordo sindacale del 07.10.2010. La suddetta modifica resta condizionata all'espresso consenso del lavoratore.

Art. 2

Rimangono ferme tutte le altre pattuizioni contenute nel contratto individuale di lavoro stipulato in data «DATA_CONTRATTUALIZZAZIONE», per le parti non modificate dall'odierno contratto.

Art. 3

Il lavoratore, debitamente informato della possibilità di farsi assistere, nella stipula del presente contratto e nella disciplina della clausola di flessibilità, da un componente della rappresentanza sindacale aziendale o da un dirigente dell'OO.SS. cui aderisce, dichiara di essersi avvalso dell'assistenza del rappresentante sindacale aziendale (ovvero dirigente OO.SS. rappresentativa) indicato nella persona del sig.

_____.

BENI CULTURALI S.p.A.
GESTIONI & SERVIZI
IL VICE PRESIDENTE
D.SSA MARIA ADELAIDE SPATAFORA

IL DIPENDENTE Sig. «DIPENDENTE»

IL COMPONENTE DELLA R.S.A.
